

Convenzioni sull'accesso alla rete

tra i gestori dell'infrastruttura

Ferrovie federali svizzere FFS

società anonima di diritto speciale con sede a Berna

Divisione Infrastruttura
Orario e design della rete
Hilfikerstrasse 3
3000 Berna 65
Svizzera

Thurbo AG

Casella postale
Bahnhofstrasse 31
8280 Kreuzlingen
Svizzera

Società affiliata della FFS SA

(di seguito ciascuna: GI)

e

Parte contraente

Via
NPA Località
PAESE

Iniziali UFT: XYZ

(di seguito denominata: ITF)

Sensetalbahn AG

Wylersstrasse 123/125
3000 Berna 65
Svizzera

Società affiliata della FFS SA

Premessa

La presente Convenzione, comprensiva delle sue parti integranti ai sensi del punto 2.1, costituisce la Convenzione sull'accesso alla rete ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza svizzera concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122).

1. Oggetto della Convenzione

1.1. Convenzione sull'accesso alla rete

Le Ferrovie federali svizzere FFS, la Thurbo AG e la Sensetalbahn AG dispongono ciascuna in veste di GI di una propria infrastruttura ferroviaria. L'accesso alla rispettiva rete deve essere regolamentato tra il GI in questione e l'ITF. I diritti e i doveri risultanti dalla Convenzione sull'accesso alla rete sussistono direttamente tra il GI e l'ITF (nessuna società semplice).

1.1.1. La Convenzione sull'accesso alla rete disciplina il rapporto tra il GI e l'ITF in merito a:

- l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nell'ambito delle disposizioni di legge
- l'ordinazione e l'assegnazione di prestazioni di base e prestazioni supplementari sul cambiamento d'orario o nell'anno d'orario in corso
- l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte dell'ITF
- la fornitura di prestazioni da parte del GI
- l'indennizzo delle prestazioni fornite dal GI

1.1.2. Il GI ha affidato la procedura di attribuzione delle tracce alla società Traccia Svizzera SA. La procedura di ordinazione e assegnazione è pubblicata con il Network Statement del GI.

1.2. Prestazioni di servizi

Eventuali prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 23 OARF sono oggetto di specifici accordi tra le parti e non sono oggetto della presente Convenzione.

2. Parti integranti, ordine di priorità, periodo di validità e rinnovo della Convenzione

2.1. Parti integranti

La Convenzione sull'accesso alla rete si compone di:

- 1) la presente Convenzione
- 2) le Condizioni generali di contratto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (CGC-GI) (pubblicate in Internet)
- 3) il Catalogo delle prestazioni del GI (pubblicato in Internet)
- 4) il Network Statement (NS) (pubblicato in Internet)
- 5) le prestazioni di base e supplementari assegnate, se presenti.

2.2. Ordine di priorità in caso di contraddizioni

Se singoli elementi sono in contrasto tra loro, il loro ordine di priorità è determinato dalla classificazione secondo il punto 2.1.

2.3. Periodo di validità e rinnovo di singole parti integranti

- La Convenzione è stipulata a tempo indeterminato e, su richiesta scritta dell'ITF, può successivamente essere sottoscritta anche da altri GI indicati.
- In caso di modifiche delle CGC-GI, il GI informa l'ITF a mezzo posta raccomandata.

Qualora entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alle modifiche delle CGC-GI l'ITF non sollevi obiezioni in forma scritta al GI, le modifiche si considerano tacitamente accettate.

- Il Catalogo delle prestazioni e il Network Statement sono validi nel corso dell'anno di orario.

Il GI pubblica le versioni del Catalogo delle prestazioni e del Network Statement valide per l'anno di orario corrispondente almeno quattro mesi prima del termine per la presentazione della richiesta di tracce e le mantiene aggiornate mediante adattamenti.

Il GI informa l'ITF (all'indirizzo riportato nell'allegato 1) in merito alle versioni nuove o modificate via e-mail e, all'occorrenza, anche a mezzo posta raccomandata.

Qualora entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alle versioni nuove o modificate l'ITF non sollevi obiezioni in forma scritta al GI, le modifiche si considerano tacitamente accettate.

- Le prestazioni di base e supplementari assegnate sono valide per un anno di orario.

2.4. Obiezioni

Qualora l'ITF sollevi obiezioni contro parti integranti della Convenzione, le parti contrattuali dovranno trovare una soluzione nel rispetto delle disposizioni di legge. Qualora entro 60 giorni non sia stato raggiunto un accordo, ai sensi dell'art. 40a della legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) l'ITF ha la possibilità di interpellare la Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria (CAF). Se entro il termine di 60 giorni l'ITF rinuncia a interpellare la CAF, le modifiche si considerano accettate.

3. Prestazioni e prezzi concordati

3.1. Prestazioni

Le prestazioni concordate per un determinato anno di orario risultano dalla somma di tutte le prestazioni di base e supplementari. Il GI non è obbligato a fornire le prestazioni che l'ITF manchi di ordinare. Le prestazioni fornite dal GI non ordinate ma necessarie all'esercizio vengono fatturate separatamente all'ITF. Il GI informa l'ITF il più presto possibile della necessità di queste prestazioni.

3.2. Corrispettivo

I prezzi delle prestazioni concordate si stabiliscono in base al Catalogo delle prestazioni pubblicato dal GI.

4. Informazioni

Valgono gli obblighi d'informazione reciproci ai sensi delle CGC-GI.

I referenti del GI sono pubblicati nel Network Statement (cifra 1.8).

5. Lingua

La lingua che il personale è tenuto ad utilizzare per la fornitura delle prestazioni si stabilisce in base alle Prescrizioni sulla circolazione dei treni (PCT; RS 742.173.001) e alle relative disposizioni esecutive rilasciate dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

6. Disposizioni particolari

6.1. Ordinazione delle prestazioni da parte di altre ITF o di terzi

L'ITF può rilasciare i propri codici debitori ad altre ITF o a terzi per l'ordinazione di prestazioni e autorizza il GI a trattare tali ordinazioni come ordinazioni dell'ITF stessa conformemente alle indicazioni riportate nell'allegato 2.

7. Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore alla firma di entrambe le parti ed è stipulata a tempo indeterminato. La Convenzione resta valida anche qualora l'ITF non effettui ordinazioni o non faccia uso delle prestazioni di base e supplementari assegnate.

La presente Convenzione sostituisce la Convenzione sull'accesso alla rete tra il GI e l'ITF del XX.XX.XXXX.

8. Disdetta

Nelle CGC-GI sono indicati i casi e i termini nei quali la Convenzione può essere disdetta dall'ITF o dal GI. L'ITF può inoltre disdire la presente Convenzione con un preavviso di 2 mesi rispetto al cambio di orario.

In caso di disdetta, le prestazioni concordate e la presente Convenzione decadono a partire dal momento della disdetta.

9. Diritto applicabile

Alla presente Convenzione è applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

10. Foro competente

In caso di controversie riguardanti la concessione dell'accesso alla rete, la Convenzione sull'accesso alla rete e il calcolo del corrispettivo per l'utilizzo dell'infrastruttura decide la CAF (art. 40a^{bis} Lferr).

Per tutte le altre controversie relative alla presente Convenzione sono competenti i tribunali di Berna.

11. Stesura

La presente Convenzione viene redatta in duplice copia. L'ITF e FFS Infrastruttura ricevono una copia firmata. FFS Infrastruttura è responsabile dell'amministrazione, dell'aggiornamento e dell'archiviazione della Convenzione e dei relativi allegati.

I GI Thurbo AG e Sensetalbahn AG ricevono una copia della presente Convenzione. L'ITF prende inoltre conoscenza del fatto che una copia della presente Convenzione viene inviata a Traccia Svizzera SA.

modello

Per il GI FFS Infrastruttura, in data a

Stephan Schenk Resp. Attività di sistema e accesso alla rete	Andrea Riedel Resp. Regolazione e accesso alla rete
---	--

Per il GI Thurbo AG, in data a

Dr. Ernst Boos Amministratore Thurbo AG	Andreas Merz Specialista Contratti
--	---------------------------------------

Per il GI Sensetbahn AG (STB AG), in data a

Michel Berchtold Presidente del CdA STB AG	Fredy Summermatter Amministratore, delegato CdA STB AG
---	---

Per l'ITF *parte contraente*, in data a

Nome Cognome
Funzione

Nome Cognome
Funzione

Allegati

Allegato 1 Referente dell'ITF

Allegato 2 Rilascio dei codici debitori per l'ordinazione delle prestazioni da parte di altre ITF o di terzi

Allegato 1 comune

alle Convenzioni sull'accesso alla rete dell'ITF *parte contraente* con i gestori dell'infrastruttura FFS Infrastruttura, Thurbo AG e Sensetalbahn AG

Referente dell'ITF

Per informazioni generali (ad es. elenco di ulteriori referenti dell'ITF) durante il normale orario d'ufficio

Punto di raccolta competente o nome, cognome

Indirizzo

Indirizzo e-mail

Numero di telefono

Data:

Segnalare le modifiche al referente indicato alla cifra 1.8 del Network Statement.

Allegato 2 comune

alle Convenzioni sull'accesso alla rete dell'ITF *parte contraente* con i gestori dell'infrastruttura FFS Infrastruttura, Thurbo AG e Sensetalbahn AG

Rilascio dei codici debitori per l'ordinazione delle prestazioni da parte di altre ITF o di terzi secondo la cifra 6.1 della Convenzione sull'accesso alla rete

- al momento nessun (ulteriore) fabbisogno

- L'ITF autorizza il GI, conformemente all'elenco seguente, a trattare le ordinazioni di ITF autorizzate o di terzi come ordinazioni dell'ITF stessa.

proprio/i codice/i debitore/i	ITF autorizzata all'ordinazione o terzo autorizzato all'ordinazione

.....
Luogo, data

Per l'ITF *Parte contraente*

Nome Cognome
Funzione

Nome Cognome
Funzione

Le modifiche devono essere segnalate al referente conformemente alla cifra 1.8 del Network Statement utilizzando il formulario (pubblicato in Internet).